

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 70 DEL 26/11/2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE CAMERALI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D. LGS.175/2016 COME MODIFICATO DAL CORRETTIVO D.LGS. N. 100 DEL 16/06/2017

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente introduce l'argomento informando i membri di Giunta che l'art.20 del Testo Unico sulle partecipate (TUP) (Dlgs 175/2016 così come modificato dal D.lgs 100/2017) impone alle pubbliche amministrazioni di effettuare ogni anno *“con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*. I presupposti previsti dal comma 2, continua il Presidente, sono i seguenti:

- a) partecipazioni societarie che, ai sensi dell'art. 4 del TUP, non possono essere detenute da un ente pubblico;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite ad enti partecipati da pubbliche amministrazioni

Se ricorre una delle seguenti ipotesi ogni ente pubblico deve adottare un piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione e tale documento deve essere inviato all'apposita struttura del Ministero dell'Economia e Finanze ed alla Corte dei Conti. La legge di riforma del sistema camerale ha previsto l'invio anche al Ministero dello Sviluppo Economico che ha anche potere sostitutivo nel caso non condivida l'analisi della Camera di Commercio.

Il Presidente conclude specificando che, nel caso sia necessario adottare il piano, le misure previste dalla normativa sono le seguenti:

1. alienare la partecipazione (obbligatoria se si ricade nell'ipotesi di cui alla lettera a)
2. mantenere la partecipazione motivando adeguatamente la scelta
3. adottare una delle misure previste dall'art.20 commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, soppressione, messa in liquidazione)

Il Segretario introduce l'argomento mostrando delle slides che rappresentano la situazione delle partecipazioni camerali al 31 dicembre 2017 e contengono l'elenco delle società dismesse.

Il Segretario inizia l'esposizione ricordando ai membri di Giunta che non tutti i presupposti previsti dal comma 2 dell'art 20 del TUP hanno la stessa valenza: se ricorre la prima ipotesi la partecipazione camerale deve essere dismessa; negli altri casi si può rimanere soci ma occorre motivare adeguatamente la scelta. Quest'interpretazione, finora sostenuta solo da autorevole dottrina, è stata confermata di fatto per la Camera di Commercio di Lucca in occasione della richiesta di autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico per l'acquisto delle quote di Navigo. Il Ministero dapprima aveva obiettato la presenza di uno dei presupposti dell'art.20, successivamente, dopo le motivazioni addotte dalla Camera di Commercio di Lucca, ha rilasciato l'autorizzazione.

Il Segretario informa i presenti che i documenti allegati sono stati elaborati tenendo conto sia delle indicazioni del Ministero dell'Economia e Finanze che della Corte dei Conti; per quanto concerne quest'ultima il Piano è stato impostato sul modello distribuito dalla stessa l'anno scorso in occasione della revisione straordinaria. Per quanto riguarda le indicazioni del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicate in data odierna sul sito, sono stati verificati i dati relativi al fatturato affinché fossero conformi a tali istruzioni e si propone di trasportare le decisioni assunte in data odierna sul modello del Ministero dell'Economia e Finanze non appena sarà attiva la funzione della revisione ordinaria sull'apposito portale.

Il Segretario distribuisce ai presenti l'atto ricognitivo e la bozza di Piano di razionalizzazione. Illustra, quindi, gli esiti della ricognizione soffermandosi sugli aspetti più importanti:

- le misure di razionalizzazione decise lo scorso anno, prima dell'adozione della revisione straordinaria, sono state pienamente attuate: si è realizzata la fusione tra Imm spa e Carrara Fiere spa; la Camera di Commercio di Lucca è receduta dall'Aeroporto di Capannori spa.
- Tutte le partecipazioni camerali soddisfano i requisiti dell'art.4 del TUP e, pertanto, non vi è l'obbligo di dismettere nessuna di esse.
- Ecocerved scpa, Salt spa, Energia Toscana srl, Infocamere scpa, Lucca Intec srl e Lucca Promos srl rispettano anche i requisiti previsti dall'art.20 del TUP per cui non è necessario adottare alcuna misura.
- Per Imm spa non si applica il criterio di cui alla lettera e (partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti) in quanto per gli enti fieristici è prevista la sua applicazione per i cinque anni che decorrono dal 2016 (comma 12 quater art. 26 del TUP)
- Si Camera srl, Lucense srl, Dintec srl presentano un profilo problematico rispetto all'art.20 del TUP: svolgimento di attività analoghe a quelle di altri soggetti partecipati.
- Navigo srl presenta un profilo problematico rispetto all'art.20 del TUP: numero dei dipendenti inferiori al numero degli amministratori.

- MontagnAppennino scarl presenta due profili problematici rispetto all'art.20 del TUP: numero dei dipendenti inferiori al numero degli amministratori e fatturato medio non superiore a cinquecentomila di euro.
- E' possibile mantenere le partecipazioni in Si camera scrl, Dintec scrl, Lucense scrl, Navigo scrl confermando le motivazioni contenute nelle delibere n° 18/2017 e 28/2017 nonostante non siano soddisfatti tutti i requisiti dell'art.20 del TUP
- E' possibile mantenere la partecipazione in MontagnAppennino scarl se la si motiva adeguatamente.

Il Segretario dà, quindi, lettura della motivazione proposta per il mantenimento della partecipazione camerale in MontagnAppennino scarl:

il dato del fatturato è poco significativo in quanto la società è nata nel 2016 per cui non è possibile calcolare la media sull'ultimo triennio.

- La società è necessaria per la gestione dei fondi ex Leader finalizzati a promuovere lo sviluppo delle zone montane e rurali; per sua vocazione non è destinata ad avere rilevanti entrate in quanto gestisce fondi per conto della Regione Toscana.
- L'onere per la Camera di Commercio di Lucca, a parte l'esborso iniziale per la sua adesione, non supera i 1000,00 euro l'anno e prima di essere deliberato è sempre comunicato ai soci per cui la Camera di Commercio di Lucca potrebbe recedere il qualsiasi momento.
- Se la Camera di Commercio di Lucca uscisse dalla società non avrebbe più strumenti per favorire lo sviluppo delle zone rurali e montane e per incidere sulla destinazione dei fondi Leader che per il territorio di riferimento potrebbero essere attorno ai 9 milioni di euro. In passato evidenziano che nei territori di categoria "D", come quelli della Provincia di Lucca interessati dai fondi ex Leader, nella passata programmazione, sono stati scarsi i progetti di cooperazione a livello di filiera; data l'esperienza della Camera di Commercio di Lucca nel promuovere le reti di impresa e l'ampia visione che distingue gli interventi camerali, la presenza dell'ente camerale porterebbe come valore aggiunto quello di aumentare la capacità progettuale in un'ottica di filiera. Inoltre il recesso potrebbe causare problemi alla società e, di conseguenza, ad un territorio che potrebbe perdere l'opportunità dei fondi Leader.
- L'ampiezza dell'organo amministrativo è un punto di forza di questa società perché in questo modo sono rappresentate tutte le componenti di un territorio molto ampio che presenta caratteristiche diverse ed imprese che operano in settori diversi.
- Non sono previsti compensi per i membri dell'organo amministrativo per cui l'ampiezza non incide sulla struttura dei costi societari.

Il Presidente ringrazia il Segretario Generale per l'esposizione ed invita i membri di Giunta ad esprimersi sui seguenti punti:

- approvazione delle motivazioni contenute nell'atto ricognitivo in merito all'ammissibilità delle partecipazioni camerali rispetto all'art. 4 del TUP
- conferma della scelta operata l'anno scorso dei motivi per cui si mantiene la partecipazione in Si Camera scrl, Lucense scrl, Dintec scrl, Navigo scrl.
- Mantenimento della partecipazione in MontagnAppennino scarl
- approvazione delle motivazioni proposte per il mantenimento della partecipazione in MontagnAppennino scarl.
- Approvazione del Piano di razionalizzazione allegato alla presente

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario Generale;
- condividendo la proposta del Segretario Generale sulle modalità di redazione e trasmissione degli atti dovuti.
- Preso atto di quanto contenuto nei documenti allegati (Atto ricognitivo, Relazione tecnica con Piano di razionalizzazione), condividendo e facendo proprie le valutazioni in merito l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del TUP per tutte le società partecipate dalla Camera di Commercio di Lucca alla data del 31 dicembre 2017;
- Condividendo e facendo proprie le motivazioni per cui, pur in presenza di almeno una delle ipotesi di cui all'art.20, 2 del Dlgs 175/2016, è possibile confermare la partecipazione camerale in Navigo scrl, Lucense scrl, Dintec scrl, Si Camera scrl confermando il dispositivo delle Delibere n°18 del 20/03/2017 e n° 28 del 28/9/2017;
- Ritenendo opportuno mantenere la partecipazione in MontagnAppennino scrl
- Condividendo e facendo proprie le motivazioni proposte per il mantenimento della partecipazione in MontagnAppennino scrl

ad unanimità dei voti

DELIBERA

- 1.- di approvare, quale parte integrante, l'allegato 1 al presente atto che costituisce atto ricognitivo ai sensi dell'art.20 del TUP con relativa relazione tecnica.
- 2.- di approvare, quale parte integrante, l'allegato 2 al presente atto che costituisce, secondo il modello della Corte di Conti, Piano di razionalizzazione.
- 3.- di confermare, per i motivi espressi in premessa e negli allegati al presente atto, la partecipazione camerale nelle seguenti società senza necessità di adottare alcuna misura prevista dal TUP: Infocamere scpa, Si Camera scrl, Dintec scrl, Ecocerved scrl, Salt spa, Lucense scrl, Navigo scrl, MontagnAppennino scrl, Energia Toscana scrl, Lucca Promos srl, Lucca Intec srl, Imm spa.
4. - di non adottare alcuna misura nei confronti delle società in liquidazione o in fallimento alla data attuale: Garfagnana Ambiente e Sviluppo scrl, Utc Immobiliare e Servizi scrl, Ceseca Innovazione scrl, Retecamere scrl.
- 5.- di dare mandato al Segretario Generale di comunicare alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico, nelle forme e nei modi eventualmente da questi stabiliti, il presente atto e le schede relative alla società di cui al punto 3 di questo provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli